



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta
ai sensi art. 3 D.M.
Sviluppo econ. 10/11/2011
seriale n. 01240194111156
del 13/01/2025.
Il richiedente è tenuto a
conservare l'originale

Prot. n. 634

Li, 16 Gennaio 2025

CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E LICENZA TEMPORANEA PER TRATTENIMENTI PUBBLICI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- a seguito di presentazione della pratica ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0532739 in data 12/11/2024 e protocollo comunale n. 157585 del 14/11/2024 (denominata *ex pratica* per brevità) da parte del sig. Pavan Rudi in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima - p. I.V.A. n. 04857630281 e procura al professionista incaricato, ing. Beggiao Simone con studio a Conselve (Pd), è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea prot. n. 61 del 03/01/2025 per:

- "*esercitare l'attività temporanea di spettacoli viaggianti -giostre*"
- "*concessione temporanea di suolo pubblico ...*"

nel periodo dall'8 al 20 Gennaio 2025 in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate di Gennaio 2025, con l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e mezzi al seguito di cui alla predetta autorizzazione n. 61/2025;

- su richiesta dei titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante che hanno presentato istanze analoghe a quella sopra citata, la Giunta comunale con decisione n. 3 del 09/01/2025 ha concesso l'estensione del periodo di occupazione del suolo pubblico dal 21 al 27 Gennaio 2025 previa presentazione di apposite pratiche Suap.

Dato atto che:

- conseguentemente, il sig. Pavan Rudi sopra identificato, ha inoltrato l'ulteriore pratica Suap di cui alla ricevuta n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0021219 in data 14/01/2025 e protocollo comunale n. 537 della stessa data, per le seguenti attrazioni già installate con mezzi al seguito:

altalena a barche giganti	- codice id: 024122-04/2019	mq. 157.00
pugnometro	- codice id: 029006-0001/2015	mq. 1.00
mezzi al seguito		mq. 8.00

per un totale di mq. 166.00;

- la regolarità della documentazione allegata è già stata verificata in sede di emissione della precedente autorizzazione succitata.

Considerato che l'istanza in argomento è stata:

- condivisa con il Settore Tecnico, giusta comunicazione interna del 15/01/2025 al fine del rilascio dei provvedimenti di competenza;
- inoltrata al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per opportuna conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0021710/2025;

Dato atto, altresì, che:

- il Sostituto P.O. - Responsabile del Settore 3, previa visione della documentazione tecnica, ha emesso l'ordinanza n. 4 in data 15/01/2025 che viene inoltrata al procuratore della pratica assieme al presente provvedimento, e ciò per il rispetto di quanto disposto nella stessa;
- per analogia di procedura si ritiene di confermare quanto prescritto con la propria precedente autorizzazione n. 61/2025 dando atto che è già stato presentato il corretto montaggio delle attrazioni sopra elencate, giusta ricevuta prot. Suap n. 0016101/2025, certificazione di cui all'*ex pratica*;
- per la documentazione agli atti si ritiene che nella fattispecie ricorrano le condizioni del "piccolo" trattenimento il cui svolgimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 124 del Regio Decreto n. 635/1940, si configura "limitato" e pertanto, non soggetto alla verifica di agibilità prevista dall'art. 80 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) n. 773/1931;

Per tutto quanto sopra esposto;

Richiamati:

- gli articoli 8, 9, 10 e 69 e 71 del Regio decreto n. 773/1931 nonché gli articoli 116 e seguenti del Regolamento di attuazione approvato con Regio decreto n. 635/1940;
- l'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
- la Legge n. 337/1968, il Decreto Ministeriale del 18/05/2007;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;
- i Decreti del Presidente della Repubblica n. 394/1994 e n. 311/2001;
- la normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010;
- i vigenti regolamenti comunali del canone patrimoniale e del decoro urbano Valle dell'Agno;
- la normativa inerente l'inquinamento acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e relativi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché le disposizioni regionali e comunali in materia, in particolare quelle di cui al Piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23/2006;
- gli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo n. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi fino al 31.07.2025;
- in materia Suap ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

C O N C E D E

in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate, al sig. Pavan Rudi, in qualità di titolare l'impresa individuale omonima sopra identificata, l'occupazione temporanea di suolo pubblico nel piazzale antistante l'Istituto onnicomprensivo di via Maestro Ermenegildo Pozza del capoluogo per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante elencate in premessa **solo nel periodo dal 21 al 27 Gennaio 2025 per complessivi mq. 166.00, collocando le attrazioni con i mezzi al seguito esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria**

allegata alla predetta documentazione tecnica di cui alla precedente pratica ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0532739 citata in premessa.

Nel dare atto che per le attrazioni elencate in premessa il sig. Pavan Rudi è già titolare di licenza per spettacoli viaggianti n. 19 - prot. n. 13985 del 03/04/2019, rilasciata dal Comune di Selvazzano Dentro (Pd) ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con Regio decreto n. 773/1931 e del Decreto ministeriale del 18/05/2007 smi, valida per tutto il territorio dello Stato (come da documentazione depositata agli atti dell'ufficio comunale competente),

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., il sunnominato sig. Pavan Rudi in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima sopra identificata, ad esercitare temporaneamente l'attività dello spettacolo viaggiante nel piazzale antistante l'Istituto onnicomprensivo di via Maestro Ermenegildo Pozza del capoluogo in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate, con le attrazioni elencate in premessa, **solo nel periodo dal 21 al 27 Gennaio 2025**, nel rispetto dei seguenti orari:

il lunedì ed il mercoledì	dalle ore 16:30 alle ore 23:00
il martedì, il giovedì ed il venerdì	dalle ore 14:30 alle ore 23:00
il sabato e la domenica	dalle ore 09:00 alle ore 23:00

con l'obbligo, comunque, di ridurre il volume della musica dalle ore 12:30 alle ore 14:30 del sabato e della domenica.

Il sig. Pavan Rudi sopra identificato, in qualità di titolare dell'impresa omonima e gestore delle attrazioni elencate in premessa, dovrà garantire lo svolgimento dell'attività di cui alla presente autorizzazione sotto la stretta osservanza sia delle leggi e regolamenti vigenti che delle seguenti **prescrizioni**, poste ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto n. 773/1931:

- l'inoltro tramite Suap della ricevuta di pagamento del canone unico dovuto per l'occupazione autorizzata, di cui all'avviso I.C.A. S.r.l. trasmesso al procuratore con prot. Suap n. 0025762/2025;
- che nelle giornate di massimo afflusso (sabato, domenica e festività del santo patrono) sia posizionato un idoneo mezzo dotato di autista a protezione del "corridoio di soccorso" di cui alla planimetria redatta dal tecnico ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria e trasmessa al procuratore con prot. Suap n. 0632329/2024 dell'*ex pratica*, con funzione di barriera antintrusione;
- le attrazioni con i mezzi al seguito dovranno essere installati nelle aree di cui alla planimetria allegata alla documentazione tecnica citata in premessa ed inoltrata al procuratore con prot. Suap n. 0632345/2024 dell'*ex pratica*;
- l'osservanza dell'ordinanza n. 4/2024 emessa dal Sostituto P.O. - Responsabile del Settore 3 che si inoltra a mezzo Suap unitamente al presente provvedimento;
- l'osservanza, per gli aspetti inerenti l'attività in argomento, degli indirizzi procedurali e le condizioni minime di sicurezza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza di cui ai rispettivi protocolli comunali n. 3223/2014 e n. 10134/2022, come pure delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo dell'ULSS 8 Berica di cui al protocollo comunale n. 9489/2024, documenti inoltrati in copia con prot. Suap n. 0557621/2024 dell'*ex pratica*;
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria e trasmessa al procuratore con il succitato prot. Suap n. 0632345/2024 dell'*ex pratica*;
- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 smi oltre al rispetto:

• *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni;*

• di quanto stabilito dall'articolo 3 comma 4 del vigente Regolamento comunale di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ... (omissis)" tenendo comunque presente gli orari di funzionamento delle attrazioni sopra autorizzato;

- che vengano rispettate tutte le indicazioni stabilite dai verbali di collaudo delle attrazioni in argomento allegati alla pratica Suap in argomento precisando che copia degli stessi dovrà essere messa a disposizione degli organi di controllo se richiesto;
- che vengano rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice delle attrazioni. Si fa presente che per quanto riguarda l'installazione e la gestione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante si rimanda a quanto previsto nel Decreto ministeriale del 18/05/2007 coordinato con le modifiche di cui al Decreto ministeriale del 13/12/2012 del Ministero dell'Interno, dove sono riportate tutte le norme per le attività di spettacolo viaggiante;
- deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore delle attrazioni (titolare della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S.) incaricato della sicurezza;
- di assicurarsi, prima dell'inizio dell'attività e più volte durante la giornata, che le attrazioni offrano le più ampie garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica, sospendendo immediatamente l'attività nel caso di qualunque avaria nel funzionamento;
- di mantenere in piena efficienza le misure tecniche e le apparecchiature atte ad evitare gli infortuni mettendo altresì in opera tutti gli accorgimenti tecnici e pratici atti ad evitare casi di infortuni e che, comunque, le distanze del pubblico dalle stesse con appositi accorgimenti;
- di curare che ogni attrezzo, struttura o meccanismo sia atto all'uso cui è destinato e che la manutenzione sia curata giornalmente;
- di curare le distanze tra le attrazioni e strutture/mezzi limitrofi in modo da evitare che l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro; gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, e le strutture/mezzi limitrofi, non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa l'eventuale vegetazione presente e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;
- di adottare accorgimenti atti ad escludere ogni possibilità di pericolo per gli spettatori (tra i quali la formazione di ghiaccio nelle pedane e scalini degli impianti);
- è fatto obbligo al titolare dell'attività di vigilare sull'incolumità dei bambini di età inferiore ai sei anni che usufruiscono delle stesse con la presenza dei genitori diretta sulla stessa o consentendo ai genitori di accompagnarli senza altra spesa aggiuntiva;
- è fatto obbligo al titolare dell'attività di vigilare sull'incolumità dei fruitori delle attrazioni e di limitare il numero dei soggetti che utilizzano contemporaneamente le stesse a quanto consentito dai rispettivi costruttori, anche nel rispetto del distanziamento minimo obbligatorio;
- il conduttore deve altresì vietare gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed osservare tutte le cautele per garantire la massima sicurezza;
- che i punti pericolosi dei passaggi pedonali siano opportunamente segnalati;
- che nessun pericolo derivi a causa del funzionamento delle attrazioni al pubblico che le frequentano né a quello che abita o passa nelle vicinanze;
- che venga rispettato l'assoluto divieto sia dell'uso di qualunque fiamma libera anche a scopo di spettacolo che di detenere, a qualunque titolo nelle aree destinate alle attrazioni, liquidi e gas combustibili e/o facilmente infiammabili vietando, altresì, l'impiego di gas infiammabili per l'eventuale gonfiaggio di palloncini. Gli eventuali liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque **non** all'interno dell'area della manifestazione;

- che venga rispettato il divieto di funzionamento delle attrazioni in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse;
- che venga rispettato il divieto di utilizzo di fari e altre fonti luminose dirette verso il cielo l'intera manifestazione, e ciò ai fini del rispetto minimo della normativa in materia di inquinamento luminoso;
- di disporre di idonei mezzi di estinzione portatili che, per numero ed ubicazione, consentano di intervenire con efficacia su un principio di incendio. In particolare gli estintori dovranno essere mantenuti ben in vista ed in posizione di facile utilizzo al fine di poter essere usati da personale qualificato per qual si voglia emergenza. Si precisa che i mezzi estinguenti dovranno essere conformi a quelli previsti dai libretti delle attrazioni; in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC con personale adeguatamente formato per la gestione dell'emergenza;
- che venga rispettato il divieto sia di esporre oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo che di abusare dell'altrui credulità;
- che sia vigente, nei trattenimenti, il divieto in modo assoluto i giochi d'azzardo ed i premi in denaro;
- di lasciare libero un percorso di accesso ai mezzi di soccorso e lasciare libere le vie d'accesso/esodo intorno alle aree di installazione. Il gestore delle attrazioni dovrà disporre di adeguato mezzo per chiamare i soccorsi in caso di emergenza. Si rammenta che nel territorio nazionale il numero da contattare per le emergenze sanitarie è il 118. Si precisa altresì che il gestore delle attrazioni deve collaborare con il personale sanitario al fine di agevolare tempestivamente i soccorsi e per creare lo spazio adeguato agli stessi, anche prevedendo l'allontanamento delle persone presenti;
- di ottemperare ad ogni disposizione che potesse venire imposta, anche verbalmente, dagli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine, della morale e della sicurezza pubblica;
- che vengano rispettate le norme previste dai regolamenti comunali di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (in particolare gli articoli 33 e seguenti), di tutela del decoro urbano, del piano di zonizzazione acustica (Legge n. 447/1995 e relativi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in particolare il n. 215/1999) nonché di quelle previste dal vigente Codice della strada;

Dovranno essere rispettate, oltre alle disposizioni inerenti la documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria di cui all'ex pratica, per quanto di attinenza, le seguenti disposizioni generali per la distribuzione elettrica per le attrazioni dello spettacolo viaggiante:

- i quadri di sezionamento a valle del punto di fornitura dell'energia elettrica devono avere grado di protezione minimo pari ad ip.55;
- devono essere presenti i quadri di sezionamento e/o pulsanti di sgancio generali;
- i quadretti di derivazione devono avere spine CEE (non spine civili);
- le apparecchiature di protezioni differenziali devono essere funzionanti (non vetuste); in particolare ogni attrazione alimentata elettricamente deve essere protetta da interruttore differenziale con soglia massima di 0,03 ampere;
- tutte le attività devono avere un collegamento adeguato ad un impianto di terra, le connessioni devono prevedere dei morsetti adeguati e che il cavo di terra non si possa sfilare dal dispersore. Si precisa che per il collegamento dell'attrazione ad un impianto di messa a terra di tipo diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, va evitata la connessione tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
- i cavi di collegamento con il punto di fornitura devono essere del tipo h07rnf; altri tipi di cavo devono obbligatoriamente essere protetti meccanicamente. comunque ove ci sono passaggi pedonali e/o carrabili i cavi devono essere adeguatamente protetti meccanicamente (si deve fare attenzione all'intralcio fisico per i passaggi);

- i cavi sospesi non devono essere in trazione e quindi se necessario i cavi elettrici devono essere fissati con cavi di acciaio;
- le eventuali giunzioni dei cavi devono essere effettuate con l'adeguato grado di protezione ip.65 (giunzioni entro scatole con pressa-cavi adeguati);
- qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona, le stesse devono essere collegate in equipotenziale;
- le attrazioni che prevedono locali chiusi devono essere dotate di luci di emergenza come pure gli eventuali tendoni.

Per quanto sopra prescritto, oltre al rispetto delle disposizioni contenute nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria di cui all'ex pratica, si elencano i seguenti PROTOCOLLI DI INTERVENTO:

1 - IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO:

l'addetto responsabile presente nelle attrazioni dovrà chiedere l'intervento del 118 per fornire le prime cure se lo riterrà opportuno.

2 - IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO:

l'addetto responsabile presente nelle attrazioni, valutata la situazione, provvederà se necessario: all'utilizzo degli estintori portatili all'attivazione di tutti i protocolli d'informazione al pubblico e di intervento previsti dalla normativa vigente. Al proposito si raccomanda un accordo preventivo tra i gestori delle varie attrazioni presenti ai fini di una comunicazione efficace con il pubblico presente.

3 - IN CASO DI "BLACK-OUT" ELETTRICO:

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante, seppur dotate di impianto separato da quello per la pubblica illuminazione, in caso di evenienza "black-out" si prescrive di tenere una torcia portatile per ogni struttura.

4 - IN CASO DI TEMPORALE E/O PRESENZA DI FORTE VENTO:

In caso di forte temporale e/o in presenza di vento con velocità elevate ritenute pericolose dal gestore delle attrazioni, lo spettacolo viaggiante dovrà essere sospeso ed il pubblico dovrà essere invitato ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti diffusi mediante l'ausilio di impianto sonoro presente nelle predette attrazioni.

5 - IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:

il gestore, valutata nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla gravità dell'evento imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato:

- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli sopra indicati, con particolare riguardo alle situazioni di persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bambini e degli anziani;
- inviterà il pubblico presente ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso un sistema di diffusione sonora.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

E' fatto obbligo, **pena la nullità della presente**, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria di cui all'ex pratica.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati ed è sempre revocabile per abusi del titolare o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata o per l'inosservanza delle norme di legge in materia; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta degli Enti competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Si precisa che il titolare della presente autorizzazione:

- dovrà provvedere, in associazione con gli altri titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti nell'area in argomento, all'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0626929/2024 dell'*ex pratica*;
 - è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree occupate sia dalle attrazioni che dai mezzi al seguito alle condizioni originarie, integra, pulita e in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al destinatario del presente provvedimento. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;
 - dovrà essere in possesso:
 - di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
 - di eventuale nulla-osta della Società italiana degli autori ed editori, ove previsto
- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante con l'uso delle attrazioni di cui al presente provvedimento che rimangono a carico del richiedente.

La presente autorizzazione:

- è subordinata altresì al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;
- in quanto riferita a "licenza temporanea per attrazioni dello spettacolo viaggiante" non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 e trasmessa, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:
 - al sig. Pavan Rudi in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima per il tramite del suo procuratore ing. Beggiao Simone;
 - agli Enti e/o Uffici competenti.

La presente autorizzazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesa l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al Tribunale Amministrativo regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione del provvedimento da parte del Suap.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal Decreto legislativo n. 82/82005.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1
dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex articolo 24 Decreto legislativo n. 82/2005)